



*Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.*

## **SCHEMA**

**Contratto di Accordo Quadro  
per la fornitura di complessivi n. 10 convogli bimodali  
elettrico/idrogeno per il trasporto ferroviario regionale  
mediante stipula di contratto di accordo quadro (AQ) con  
un solo fornitore per la durata di quattro anni.**

(in esecuzione della delibera del C.d.A. approvata in data \_\_\_\_\_)

CIG di AQ \_\_\_\_\_

CUP separati per i diversi CA

PER L'APPALTATORE

PER LA TUA S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
della fase di affidamento  
Dott. Paolo Marino

## TRA

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** con sede legale in Chieti in Via Asinio Herio, n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Committente o Stazione Appaltante o TUA, per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Dott. Tullio Tonelli nato a ..... (....) il ..... nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

## E

la **Società** .., con sede sociale in Via .., n. .. in .., codice fiscale e partita IVA .., di seguito nel presente atto denominata semplicemente Fornitore, Fornitrice o Appaltatore, per la quale interviene nel presente atto, il Sig. .. nato a .. il .. nella sua qualità di ..,

## PREMESSO

- che il C.d.A. di TUA S.p.A. con delibera approvata con Verbale in data \_\_\_\_\_ ha autorizzato l'indizione della procedura aperta n. 228/TUA/2022 per l'affidamento della fornitura in epigrafe, pubblicata sulla GUUE n. 2022/S \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che la Commissione di gara, appositamente nominata dalla Committente con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato in via provvisoria la gara, con verbale in data \_\_\_\_\_, alla Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per l'importo complessivo di AQ di €.\_\_\_\_\_;
- che la suddetta gara è stata aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i pesi ed i criteri di cui agli atti posti a base della gara stessa;
- che per l'offerta del suddetto operatore economico aggiudicatario non ricorre il caso dell'anomalia della stessa ovvero che è stato attivato il procedimento di valutazione dell'anomalia e che l'offerta è stata giudicata non anomala come da attestazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti speciali richiesti e dichiarati, come da relativa attestazione del Responsabile del procedimento della fase di affidamento prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti di idoneità professionale e generali richiesti e dichiarati, come da relativa attestazione del Responsabile del procedimento della fase di affidamento prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata comunicata all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva efficace, fatta salva la sola verifica circa l'Informativa antimafia prefettizia, in corso di acquisizione a tale data, in pendenza della quale il contratto di Accordo Quadro di cui trattasi sarebbe stato sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 5 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 in materia di antimafia (se ricorre il caso);
- che essendo tuttora in corso di istruttoria la Pratica di acquisizione dell'Informativa Antimafia, come da richiesta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ed essendo trascorsi 45 giorni dalla ricezione da parte della competente Prefettura della richiesta di Informativa prefettizia, si può procedere alla stipula contrattuale, fatte salve le facoltà di revoca o recesso, di cui alla condizione risolutiva stabilita dall'art. 5 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 e s.m.i. in materia di antimafia (se ricorre il caso) ovvero
- che dalla Informativa della Prefettura di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, acclarata al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto indicata nell'allegato 1 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di Accordo Quadro ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del presente A.Q.;
- che si può procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, essendo decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto di Accordo Quadro nei termini prescritti,

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

#### RICHIAMO DELLE PREMESSE

1. Le premesse del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere con particolare riferimento al seguente comma.

#### Art. 2

#### OGGETTO

1. La TUA con il presente Accordo Quadro, nel seguito indicato, per brevità, come AQ avrà facoltà di affidare all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire, la seguente fornitura

Col 1 <i>Denominazione</i>	Col. 2 Descrizione marca modello	Col. 3 <i>q.tà</i>
Fornitura di nuovi convogli monopiano per il servizio di trasporto regionale passeggeri alimentati in modalità bimodale <b>CA1</b>		<b>3</b>
Fornitura di nuovi convogli monopiano per il servizio di trasporto regionale passeggeri alimentati in modalità bimodale <b>CA successivi</b>		<b>7</b>
	TOTALE	<b>10</b>

2. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto del **Capitolato Tecnico** allegato al presente AQ (**All.1**) e dell'**offerta tecnica** presentata in sede di gara **con relativo Piano di gestione della fornitura (All. 2.1 e 2.2)**
3. La fornitrice si impegna pertanto, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Accordo e dagli atti ivi richiamati, a fornire a TUA, nel periodo di validità del presente atto, un quantitativo stimato di treni fino ad un massimo di n. 10.
4. TUA si impegna a stipulare, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla stipula del presente Accordo, il Contratto Applicativo n. 1 (CA1) per la fornitura di almeno n. 3 (tre) treni.
5. Per i termini di consegna si fa espresso riferimento a quanto previsto dal capitolato e a quanto offerto dalla Fornitrice in offerta tecnica allegata, come di seguito riportato:

#### Art. 3

## IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO – PREZZI CONTRATTUALI

1. L'importo per l'attuazione dell'intero AQ è di € \_\_\_\_\_ oltre IVA, secondo la seguente ripartizione:

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione marca modello</i>	<i>q.tà</i>	<i>Importo unitario offerto al netto di IVA in €</i>	<i>Importo complessivo offerto al netto di IVA in € (col. 3 x col. 4)</i>
Fornitura di nuovi convogli monopiano per il servizio di trasporto regionale passeggeri alimentati in modalità bimodale <b>CA1</b>		3	€. _____	€. _____ (di cui per incidenza spese omologazione €. _____)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				
Fornitura di nuovi convogli monopiano per il servizio di trasporto regionale passeggeri alimentati in modalità bimodale <b>CA successivi</b>		7	€. _____	€. _____
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				
		10	€. _____	€. _____

2. Si allega al presente contratto l'**offerta economica** presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (**All. 3**).
3. All'aggiudicatario è garantita la stipula del 1° contratto applicativo di AQ (1° CA di AQ).
4. Gli importi suddetti sono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
5. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

### Art. 4

#### CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. TUA si riserva la facoltà di cedere pro-quota il presente Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi scaturenti dello stesso, in favore delle Regioni e/o di imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico.
2. Il Fornitore non può cedere il presente Accordo Quadro, i singoli Contratti Applicativi scaturenti dello stesso, pena la nullità degli stessi. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, TUA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

### Art. 5

#### MODALITÀ D'ESECUZIONE ATTRAVERSO CONTRATTI APPLICATIVI

1. La fornitura sarà affidata a mezzo di singoli contratti applicativi (nel seguito denominati CA) fermi restando i prezzi e le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell'AQ.
2. Il Contratto di Appalto Applicativo" (**CA**) è allegato in Schema al presente per farne parte integrante e sostanziale (**All. 4**).
3. La disciplina del presente A.Q. si intende applicata autonomamente ad ogni CA con il quale la TUA provvederà, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'articolo 6, ad affidare all'Appaltatore la prestazione.

### Art. 6

#### FACOLTÀ DI RECESSO

1. La sottoscrizione del presente A.Q. non vincola in alcun modo la TUA alla stipula dei CA successivi al 1°. La stessa TUA, perciò, avrà facoltà di recesso dal presente A.Q. in qualsiasi momento per onerosità del contratto, per mancanza di finanziamenti, per mutate sue esigenze o per qualsiasi altra causa ritenuta conveniente, dietro semplice

comunicazione all'Appaltatore che non avrà nulla a pretendere salvo il pagamento delle prestazioni rese.

2. Tale facoltà non esonera l'Appaltatore dal rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente A.Q.

#### Art. 7

##### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI A.Q. E DEI C.A.

1. **Capitolato Tecnico** posto a base di gara (**All. 1**)
2. **offerta tecnica** presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (**All. 2.1**)
3. **piano di gestione della fornitura** (**All. 2.2**)
4. **offerta economica** presentata dall'Appaltatore in sede di gara (**All. 3**)
5. schema di contratto applicativo (**C.A.**) da utilizzare per la stipula dei successivi C.A. (**All.4**)
6. polizza fideiussoria di **cauzione di Accordo Quadro** (**All. 5**)
7. Attestato con i dati **IBAN** per il pagamento delle fatture (**All. 6**).

#### Art. 8

##### DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha validità di anni quattro dalla data ultima di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data della apposita comunicazione scritta da parte della stazione appaltante di inizio decorrenza termini di durata dell'AQ di cui alla lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, anche in pendenza, per urgenza, della stipula dello stesso AQ.

#### Art. 9

##### FATTURAZIONE e PAGAMENTI

1. La fatturazione di ciascun convoglio sarà effettuata come segue:
  - a) 97% (novantasetteper cento) del corrispettivo unitario previa emissione da parte di TUA del "Verbale di accettazione" di ciascun treno, di cui all'art. 8.6 del Capitolato e **comunque in ogni caso dopo la data del 30.4.2025, indipendentemente dalla data del verbale di accettazione per il CA1.**
  - b) 3% (treper cento) del corrispettivo unitario a seguito dell'emissione dell'"Attestato di positive verifiche in esercizio" di ciascun treno da parte di TUA, di cui all'art. 8.7 del Capitolato.
2. Si specifica che la TUA è assoggettata all'istituto dello "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, giusta D.L. 24.4.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96.
3. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono, il codice CIG di AQ in epigrafe indicato, e il CIG derivato dei CA.
4. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.
5. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.
6. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente nei termini a 30 gg. data fattura, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice, con riferimento al CIG in epigrafe come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010.  
La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 10

#### REVISIONE PREZZI - Adeguamento ISTAT

1. I corrispettivi di cui al precedente art. 3 si intendono fissi ed invariabili con riferimento ai n. 3 convogli del CA1.
2. I corrispettivi di cui al precedente art. 3 riferiti ai mezzi successivi al CA1, e solo per i CA successivi al CA1 stipulati dal 13° mese in poi rispetto alla data di decorrenza dell'AQ, saranno adeguati secondo l'indice ISTAT, all'atto della sottoscrizione dei contratti applicativi come segue: è ammesso l'adeguamento dei corrispettivi nel caso in cui si verificano variazioni in aumento o in diminuzione tra l'indice ISTAT FOI rilevato al 12-esimo mese successivo alla stipula dell'Accordo Quadro e quello rilevato alla data della stipula di ciascun contratto applicativo. La variazione dei corrispettivi è riconosciuta solo per la parte eccedente la percentuale del 10 %.

#### Art. 11

#### GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DI ACCORDO QUADRO - ASSICURAZIONE

1. L'Appaltatore ha costituito una **Cauzione definitiva** di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), pari **all'1%** (uno per cento) dell'importo del presente A.Q. mediante **polizza fideiussoria** n. \_\_\_\_\_ rilasciata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dalle Assicurazioni \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. L'originale della suddetta polizza firmata digitalmente resta depositata agli atti della Stazione Appaltante. Copia della suddetta polizza è allegata al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale.
2. TUA ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, né l'Istituto fideiussore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al periodo di garanzia, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura, fatta eseguire da terzi, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
3. Il Fornitore ha presentato idonea copertura assicurativa di cui alla polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, che lo tenga indenne di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), quale civilmente responsabile, per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito di difetti realizzativi e/o di progettazione dei rotabili e/o dei loro componenti.
4. La suddetta polizza dovrà essere valida, per singolo rotabile, per tutta la durata della garanzia di buon funzionamento cui all'art.8.9 del Capitolato con massimale pari ad € 50.000.000,00 (eurocinquantamiloni/00) per sinistro ed in aggregato annuo e reintegrabile in caso di sinistro intervenuto.

#### Art. 12

#### SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
2. Si allega al presente contratto di Accordo Quadro la fotocopia della dichiarazione relativa al sub-appalto presentata in sede di gara dall'Appaltatore, firmata in duplice originale dalle parti contraenti, per farne parte integrante e sostanziale (ove ricorre il caso).

ovvero

non è previsto il sub-appalto non essendo stato dichiarato in sede di gara

3. La Committente rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al d.lgs. 159/11 e s.m.i.;

Art. 13

PENALI

1. Clausola generale. Le penali indicate nel presente articolo sono considerate dal Fornitore eque e non riducibili. Le penali, cumulabili fra loro, sono applicabili fino al limite massimo **del 10 % (dieci per cento)** dell'importo del Contratto Applicativo nell'ambito del quale sono applicate. In caso di superamento di tale limite massimo, TUA è in facoltà di risolvere il contratto. Per ciascuna delle penali di cui al presente articolo resta impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da TUA (per danno emergente e lucro cessante).
2. **Penale** per ritardata messa a disposizione di ciascun convoglio corrispondente alla data, prevista nel piano di gestione della fornitura presentato in sede di offerta tecnica, di produzione da parte dell'Appaltatore alla Committente della "Dichiarazione di Rotabile Tipo" e della "Dichiarazione di Conformità al Rotabile tipo", di cui al **cap. 8.2** del Capitolato denominato "**Ultimazione e messa a disposizione dei convogli**":  
per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,05% del prezzo del convoglio
3. **Penale** per ritardata messa a disposizione di ciascun convoglio per il **pre-esercizio** rispetto ai tempi di consegna per il pre-esercizio non commerciale (*riferimento cap. 8.5 del Capitolato*) offerti per ciascuno dei n. 3 convogli in **offerta tecnica voce A.1**:  
per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% del prezzo del convoglio
4. Penale per **ritardata data di accettazione** di ciascun rotabile (*riferimento cap. 8.6 del Capitolato*) decorrente dal 31° giorno successivo alla data di messa a disposizione per il pre-esercizio non commerciale di cui al cap 8.5 offerto in sede di offerta tecnica voce A:1:  
per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,05% del prezzo del convoglio
5. Penale per **mancato rispetto degli indici di cui alle voci da A.2 a A.6** dell'offerta tecnica. Il valore economico dei maggiori oneri derivanti sarà rilevato dalla differenza tra l'indice offerto e l'indice rilevato al termine dei km. 60.000 del periodo di collaudo in esercizio commerciale. Il maggior onere unitario così rilevato sarà calcolato e addebitato proporzionalmente con riferimento ad un periodo di mesi 36. L'addebito di tale somma dovuta a titolo di penale da parte dell'Appaltatore sarà effettuato, al termine del periodo di svolgimento dei km. 60.000 previsti per il collaudo, sull'importo residuo del 3% da pagare di cui all'art. 9, per quanto capiente, salvo fatturazione dell'eccedenza.
6. Penale per mancato rispetto del **limite sul tempo di intervento di cui all'art. 8.9** del capitolato per gli interventi rientranti nella garanzia di buon funzionamento di mesi 36 mesi:  
per ogni ora di ritardo una penale pari a €./ora 100,00
7. Penale per mancato rispetto delle manutenzioni programmate e correttive conseguenti a ritardi nella consegna dei materiali di ricambio necessari per l'esecuzione delle

manutenzioni stessi, durante il periodo di garanzia di n. 36 mesi, di cui all'art. 1, lett. k) e art. 8.9 del Capitolato, fissati in n. 7 gg. dalla data:

- Manutenzione programmata: per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione programmati una penale pari allo 0,03% del prezzo del convoglio;
- Manutenzione correttiva: per ogni giorno di ritardo, eccedente i primi due giorni, decorrenti dalla data della segnalazione del guasto da parte di TUA e che comporti la messa fuori servizio del convoglio, si applica una penale pari allo 0,03% del prezzo del convoglio

#### Art. 14

##### CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Fornitrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
  - b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

#### Art. 15

##### SEGRETEZZA E UTILIZZO INFORMAZIONI

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chiunque notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
3. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy.

#### Art. 16

##### TRASPARENZA DEI PREZZI

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 17

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono fornite le prime seguenti informazioni.

Il **Titolare** del trattamento è la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale** (TUA S.p.A.) in via Asinio Herio n. 75 CHIETI – tel. 0871 42431 – fax 0871 402237 - indirizzo mail: [segreteria@tuabruzzo.it](mailto:segreteria@tuabruzzo.it) – indirizzo PEC: [tuapec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it)

TUA S.p.A. ha nominato il **Responsabile della protezione dati (RPD)** che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono:

0872 708290 – indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it](mailto:responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it)

I dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito del procedimento per l'affidamento della prestazione di cui al presente documento.

Il trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate è necessario per gli adempimenti sottesi al presente rapporto contrattuale.

In qualità di interessato, potrà essere esercitato il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD), il diritto di opposizione (art. 21 RGPD). Inoltre si potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 RGPD).

**Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito internet [www.tuabruzzo.it](http://www.tuabruzzo.it) nella sezione "privacy" posta nel footer della pagina.**

La Società fornitrice) prende atto che la TUA S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai fini del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice Etico e di Comportamento, che sono scaricabili ai seguenti link: [https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model\\_108/2021/mog\\_tua\\_spa\\_2020\\_definitivo.pdf](https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_108/2021/mog_tua_spa_2020_definitivo.pdf) e [https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model\\_108/files/2\\_item\\_345.pdf](https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_108/files/2_item_345.pdf).

La Società fornitrice si impegna a rispettare il Modello e le procedure ivi richiamate nonché ad ispirare i propri comportamenti al Codice Etico e di Comportamento."

#### Art. 18

##### SPESE DI GESTIONE, IMPOSTE, TASSE E CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni contrattuali.

3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

#### ARTICOLO 19 FORO COMPETENTE

1. Le controversie nascenti dal presente A.Q. e dai CA saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.

#### Art. 20

#### FIGURE DEL PROCEDIMENTO – REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AQ

1. Il Responsabile del procedimento della fase di esecuzione è \_\_\_\_\_<sup>1</sup>
2. Il referente dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto di AQ è \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 21

#### VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs. 159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stesso è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi del medesimo art. 3 dello stesso decreto.

#### *Allegati:*

1. *Capitolato Tecnico posto a base di gara (All. 1)*
2. *offerta tecnica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (All. 2)*
3. *offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (All. 3)*
4. *schema di contratto applicativo (C.A.)(All. 4)*
5. *polizza fideiussoria di cauzione di Accordo Quadro (All. 5)*
6. *Attestato con i dati IBAN per il pagamento delle fatture (All. 6).*

PER L'APPALTATORE  
Data e firma

PER LA TUA S.p.A.  
Data e firma

<sup>1</sup> Le figure della fase di esecuzione saranno nominate dopo l'aggiudicazione